

DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2016
244/2016/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 19 maggio 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione tariffaria dei servizio di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per il 2009" approvato con deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, recante “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas);
- l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 542/2012/S/gas).

FATTO

1. Ai sensi dell’art. 11, dell’Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese di luglio 2012 è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici relativa, tra l’altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (c.d. raccolta “*Telegestione gas*”).
2. Dall’esame dei dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale nell’ambito della suddetta raccolta, è emerso che alcune imprese, tra cui Società Gestione Impianti (SO.GE.IM.) S.p.a., oggi Società Gestione Impianti (SO.GE.IM.) S.r.l. in liquidazione (di seguito: SO.GE.IM. o società), p. iva 01853500989, non avevano rispettato – con una percentuale di inadempienza superiore al 50% – l’obbligo di cui all’art. 10 dell’Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08 (di seguito: art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08), ora deliberazione 631/2013/R/gas, di mettere in servizio al 29 febbraio 2012 per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti della predetta deliberazione.
3. Pertanto, con deliberazione 542/2012/S/gas l’Autorità ha avviato nei confronti delle predette imprese distributrici di gas naturale, fra cui SO.GE.IM., un procedimento per accertare la violazione dell’art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e per adottare eventuali provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.
4. In particolare a SO.GE.IM. è stata contestata l’inadempienza all’obbligo in esame per una percentuale – eccedente la quota oggetto di penale del 50% – pari al 50%.
5. Nel corso dell’istruttoria la società ha depositato una nota difensiva (acquisita con prot. Autorità 5018 del 6 febbraio 2013).
6. Nell’ambito del presente procedimento Bresciana Infrastrutture Gas S.r.l. (di seguito: Bresciana Infrastrutture) ha depositato una nota (acquisita con prot. Autorità 3484 del 5 febbraio 2014) con la quale ha comunicato che il 1 luglio 2013 SO.GE.IM. le ha ceduto il ramo d’azienda consistente nell’attività di distribuzione e misura di gas naturale. Successivamente Bresciana Infrastrutture ha comprovato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita con

prot. Autorità 4142 dell'11 febbraio 2016) e con nota 30 marzo 2016 (acquisita con prot. Autorità 9581), la messa in servizio di gruppi di misura elettronici di classe maggiore di G40 conformi ai requisiti prescritti, presso tutti i punti di riconsegna della propria rete di distribuzione del gas naturale dotati di gruppi di misura di tale classe.

7. Con nota 16 febbraio 2016 (prot. Autorità 4604) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
8. Dopo la comunicazione delle predette risultanze istruttorie il liquidatore di SO.GE.IM. ha depositato una ulteriore nota difensiva (acquisita con prot. Autorità 6783 del 4 marzo 2016).

VALUTAZIONE GIURIDICA

9. Ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'art. 9 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
10. A tal fine l'Autorità ha adottato la deliberazione ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale".
11. L'art. 52 della RTDG prevede che *"il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è: (..) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti"*.
12. L'art. 10, comma 1, della citata deliberazione ARG/gas 155/08 prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito.
13. In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto per la totalità dei punti entro il 29 febbraio 2012 (art. 10, comma 1, lett. a).
14. Il combinato disposto dell'art. 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 e dell'art. 52, della RTDG stabilisce, altresì, l'obbligo delle imprese distributrici di comunicare entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorità il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione. Il secondo comma del predetto articolo 11 prevede transitoriamente, per l'anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012.

15. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di messa in servizio di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l'art. 49 della RTDG, rubricato "Perequazione dei costi relativi al servizio di misura", prevede:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione (art. 49, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 49, comma 2).
16. Nel mese di luglio 2012 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, la raccolta dati "*Telegestione gas*" in occasione della quale le imprese distributrici di gas naturale hanno comunicato, tra l'altro, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40 il numero di quelli tradizionali *non* conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012 (data di scadenza dell'obbligo di messa in servizio del 100% dei gruppi di misura di tale classe conformi alla citata delibera).
17. Nell'ambito della predetta raccolta SO.GE.IM. ha comunicato che presso i punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40, al 29 febbraio 2012 *non* era stato messo in servizio alcun gruppo di misura conforme ai requisiti funzionali minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08: dunque una percentuale di inadempienza – oltre il 50% del totale dei gruppi di misura di classe superiore di G40 – pari al 50%.
18. Nella citata nota 6 febbraio 2013, la società, pur ammettendo la violazione, asserisce che l'inosservanza dell'obbligo in esame sarebbe imputabile a fattori ad essa estranei. In particolare, la società deduce che con d.P.R. del 17 febbraio 2012 è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Palazzolo sull'Oglio – comune detentore del 100% delle quote di SO.GE.IM. – e il 2-4 luglio 2012 si sarebbe dimesso l'intero Consiglio di Amministrazione di SO.GE.IM.. Successivamente il (nuovo) Consiglio Comunale di Palazzolo sull'Oglio avrebbe autorizzato (10 novembre 2012), e SO.GE.IM. avrebbe proceduto (3 dicembre 2012), ad indire una manifestazione di interesse per la cessione del ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas naturale sulla locale rete di distribuzione. Detta cessione risulta avvenuta il 1 luglio 2013, come emerge anche dalla nota depositata nel presente procedimento dal cessionario Bresciana Infrastrutture.
19. Nella predetta nota 4 marzo 2016 SO.GE.IM. ha chiesto che il presente procedimento sia chiuso senza irrogazione di sanzione o, in subordine, con l'irrogazione di una sanzione di importo pari al minimo edittale. Ciò, oltre che per le argomentazioni espone nella precedente nota 6 febbraio 2013, perché SO.GE.IM. è in liquidazione volontaria, è inattiva (non ha dipendenti, né svolge alcuna attività avendo proceduto alla cessione del servizio di distribuzione del gas, del servizio di raccolta dei rifiuti e del servizio idrico), e gli ultimi due bilanci (per gli anni 2014 e 2015) presentano perdite di esercizio, pari rispettivamente a euro 754.429 ed euro 236.244. Ad avviso dell'esercente ricorrerebbero, altresì, tutti gli

elementi per qualificare, ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di assoluta tenuità la violazione contestata non avendo, la medesima, prodotto indebiti vantaggi alla società né particolari effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sugli utenti finali, anche in ragione del numero limitato di misuratori interessati.

20. Le argomentazioni invocate nella nota 6 febbraio 2013 non sono idonee ad escludere la responsabilità di SO.GE.IM. per l'illecito ascritto. Infatti, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Palazzolo sull'Oglio (socio unico di SO.GE.IM.) a seguito delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri nonché del Sindaco, e le dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società (peraltro le prime intervenute a ridosso della scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligo *de quo* e le ultime in data addirittura posteriore, dunque ad illecito già perfezionato) sono vicende di organi comunali e societari di per sé inidonee a scriminare la condotta di SO.GE.IM.. Tanto più che trattasi, in entrambi i casi, di vicende derivanti da atti volontari (dimissioni) imputabili rispettivamente al socio unico – Comune di Palazzolo sull'Oglio – e ad un organo societario – Consiglio di Amministrazione –, rispetto alle quali la società non può certamente ritenersi estranea. Non fa venire meno la responsabilità di SO.GE.IM. nemmeno la sopravvenuta cessione del ramo d'azienda inerente l'attività di distribuzione e misura del gas naturale a Bresciana Infrastrutture Gas S.r.l., essendosi l'illecito perfezionato in data 29 febbraio 2012 quando SO.GE.IM. svolgeva la suddetta attività e continuando SO.GE.IM. ad esistere giuridicamente. Del resto se si potesse evitare l'irrogazione di una sanzione dell'Autorità attraverso la successiva cessione delle attività regolate, le disposizioni dell'Autorità potrebbero essere infrante senza conseguenze, consentendo comportamenti opportunistici ed elusivi.
21. Le circostanze dedotte nella nota 4 marzo 2016, relative alle perdite di esercizio da ultimo registrate dalla società, per quanto comunque inidonee ad escludere la responsabilità dell' esercente per l'infrazione contestata (peraltro consumatasi in periodo risalente rispetto a quello della dedotta situazione finanziaria della società), potendo incidere sulla quantificazione della sanzione, saranno esaminate nel successivo paragrafo a ciò dedicato.
22. Bresciana Infrastrutture (subentrata a SO.GE.IM. nella gestione del servizio di distribuzione del gas) ha comprovato, con la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 11 febbraio 2016, che presso tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40, esistenti sulla sua rete di distribuzione di gas naturale, sono stati messi in servizio di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08. Tale circostanza fa venire meno l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

23. L'art. 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
24. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, SO.GE.IM. non ha rispettato disposizioni volte a diffondere la telelettura e la telegestione nella distribuzione del gas naturale a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. I misuratori elettronici, infatti, permettono la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili per ciascun utente della rete di trasporto (*grossista/shipper*) così da promuovere la concorrenza a vantaggio degli operatori più efficienti; sono il presupposto per l'emissione di fatture basate su consumi effettivi (anziché stimati); permettono ai clienti finali di conoscere immediatamente i propri consumi reali e dunque di indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo; consentono, altresì, di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi in occasione di subentri e vulture e di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di gas ad un altro.
25. Ciò rende evidente il pregiudizio patito dagli utenti e dai clienti finali allacciati alla rete servita dall' esercente i quali, a causa della mancata messa in servizio dei predetti misuratori, non hanno potuto godere, secondo la tempistica prevista dalla regolazione dell'Autorità, dei benefici apportati dall'innovazione tecnologica dei gruppi di misura elettronici conformi ai minimi requisiti funzionali richiesti. Non può nemmeno essere accolta l'argomentazione spesa dalla società, nella citata nota 4 marzo 2016, relativa alla presunta mancanza di indebiti vantaggi economici per la società, non avendo quest'ultima provato di avere sostenuto, neppure tardivamente, l'onere economico per la messa in servizio della totalità dei gruppi di misura di classe maggiore di G40 conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, onere invece assolto dall'attuale distributore Bresciana Infrastrutture.
26. Sotto il presente profilo assume rilievo la circostanza che al 29 febbraio 2012 non era stato messo in servizio alcun misuratore conforme ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08 presso i punti di riconsegna dotati di gruppi di misura di classe superiore a G40 esistenti alla predetta data, dunque con un'alta percentuale di inadempienza (oltre la quota oggetto di penale del 50%) pari al 50%. In senso favorevole all' esercente, sia pur con minor rilievo, va considerato il numero non elevato (trentadue) di clienti finali coinvolti nella violazione.

27. Per quanto riguarda la durata della condotta contestata si rileva che l'esercente ha ceduto a Bresciana Infrastrutture il ramo d'azienda inerente il servizio di distribuzione del gas naturale il 1 luglio 2013.
28. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e la personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
29. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha conseguito, per l'anno 2011, un fatturato rilevante pari a circa 1.480.000,00 (unmilionequattrocentottantamila) euro. Sotto il presente profilo assume, altresì, rilievo la circostanza, documentata dalla società, che gli ultimi bilanci (quello relativo all'anno 2014 e quello provvisorio relativo all'anno 2015), presentano perdite di esercizio pari, per l'anno 2014, a euro 754.429,00 e pari, per l'anno 2015, a euro 236,244,00 come attestato dal liquidatore di SO.GE.IM. con nota 4 marzo 2016 (acquisita con prot. Autorità 6783). Nessuna rilevanza, invece, può essere attribuita al fatto che la società sia in liquidazione volontaria, trattandosi di procedura nella quale la medesima si trova a seguito di decisione dei propri organi sociali.
30. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, tenuto altresì conto delle particolari condizioni economiche in cui versa la società, di determinare la sanzione nella misura di euro 5.000 (cinquemila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di Società Gestione Impianti (SO.GE.IM.) S.r.l. in liquidazione - già Società Gestione Impianti (SO.GE.IM.) S.p.a. - dell'art. 10, comma 1, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08;
2. di irrogare, a Società Gestione Impianti (SO.GE.IM.) S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000 (cinquemila);
3. di ordinare a Società Gestione Impianti (SO.GE.IM.) S.r.l. in liquidazione di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");

5. di ordinare a Società Gestione Impianti (SO.GE.IM.) S.r.l. in liquidazione di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Società Gestione Impianti (SO.GE.IM.) S.r.l. in liquidazione (p. iva 01853500989), via Torre del Popolo, n. 2, 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) e all'indirizzo PEC sogeim@globalcert.it nonché a Bresciana Infrastrutture Gas S.r.l. (p. iva 03539610984) via Vittorio Emanuele II, n. 4/28, 25030 Roncadelle (BS) e all'indirizzo PEC brescianainfrastrutture@gigapec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni